

Codice DB0710

D.D. 14 giugno 2011, n. 463

**Comune di Premia (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa pluriennale a terzi, di ulteriori porzioni di terreni comunali di uso civico (mq.172,50 totali) NCT Fg. 6 mapp. 7-16, per realizzazione pista vasca di scarico sul Rio Tanzonia, pertinenza impianto idroelettrico "Rio Giove", a integrazione autorizzazione rilasciata con DDRP DB0710 n. 616 del 06.06.2008. Autorizzazione.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare il Comune di Premia (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 6 – mapp. 7 e 16 per complessivi mq. 172,50, per darle in concessione amministrativa alla Ditta “GIOVE S.r.l.” sino al 30.05.2035, con possibilità di rinnovo a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di una pista alla vasca di scarico sul Rio Tanzonia, con opere di sostegno e stabilizzazione del terreno in pendenza, al servizio dell'impianto idroelettrico denominato Rio Giove, a integrazione di quanto già precedentemente autorizzato con la DDRP DB0710 n. 616 del 06.06.2008 che, pertanto, resta valida per tutto quanto non in contrasto con la presente autorizzazione;

che il Comune di Premia (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto integrativo di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

l'area di complessivi mq. 172,50 oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005 e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, anche per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario. A dette scadenze il Comune può decidere, se lo ritiene opportuno, di acquisire a titolo gratuito la pista che dovrà essere consegnata dal Concessionario in buono stato di manutenzione;

la concessione, con il conseguente mutamento di destinazione d'uso dell'area, non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto valutato e approvato dalla precitata D.C.C. n.

12/2010, così come analiticamente specificato in premessa e, più precisamente, €. 17,25, quale canone “Una Tantum”, per il periodo sino al 30.05.2035, inerente i mancati frutti per il non esercizio dell’uso civico originario e €. 170,78, quale canone annuo, per l’occupazione della predetta maggiore area di complessivi mq. 172,50, da aggiornare, così come per i canoni già dovuti in virtù della precedente autorizzazione rilasciata con DDRP DB0710 n. 616 del 06.06.2008, in misura pari alla variazione percentuale accertata dall’ISTAT sull’indice dei prezzi al consumo riferita al giugno dell’anno precedente;

l’eventuale esubero di materiale di scavo, derivante dall’esecuzione dei lavori, dovrà essere messo a disposizione a cura del Concessionario a titolo gratuito in apposito luogo indicato dal Comune o, se privo di valore, trasportato a cura del medesimo Concessionario presso una discarica idonea, potendosi così escludere una attività di cava che, diversamente, necessita di specifica autorizzazione e congruo indennizzo a favore del Comune;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali, approvate dall’Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;

- il Comune di Premia (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta